

Animali domestici. Doveri e suggerimenti di comportamento, dalla profilassi alle responsabilità

Con cani e gatti ma in sicurezza

Può essere opportuna una polizza per eventuali danni a terzi

Andrea Paternostro

C'è un amico a quattro zampe quasi in ogni famiglia: 14,5 milioni tra cani e gatti secondo l'Istat, per i quali spendiamo 4,7 miliardi di euro all'anno tra veterinario e cibo (dati Eurispes).

Le norme

La loro salute non è un optional: norme, protocolli e sentenze, anche recenti, intervengono in materia per tutelarne dignità e condizioni di vita (a partire dalla legge quadro 281/91 su animali d'affezione e randagismo, che ha dato il «la» alle leggi regionali). L'accordo del 2003 tra Stato e Regioni sul benessere degli animali da compagnia - che ha istituito le banche dati informatizzate delle anagrafi canine e il microchip obbligatorio - stabilisce i principi del rapporto con l'uomo: chiunque conviva con un quattro zampe, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute, deve provvedere alla sistemazione e fornirgli cure adeguate. La legge

189/2004 ha cambiato l'articolo 727 del Codice penale: arresto fino a un anno o ammenda da mille a 10 mila euro per chi abbandona animali domestici (o li detiene in pessime condizioni).

La prevenzione

Il padrone deve anche prevenire gli eventuali guai a terzi. Per il Codice civile (articolo 2052) «il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni» sia quando è sotto la sua custodia, sia che risulti smarrito o fuggito, a meno che non si provi il «caso fortuito». Diversi gli obblighi: in primo luogo per portare a spasso Fido in genere bastano guinzaglio più paletta e sacchetto per gli escrementi (e la museruola sui mezzi pubblici). Però per le razze considerate "pericolose" è sempre obbligatoria la museruola, anche per strada, e una polizza per responsabilità civile verso terzi: lo prevede un'ordinanza del ministero della Salute dello scorso dicembre, che le associazioni animaliste e una soluzione parlamentare bipartisan del 2 agosto vorrebbero abrogare, contestando il concetto di pericolosità per nascita.

Formule «tutto incluso»

Un'opzione comune è la polizza "del capofamiglia", che tutela il nucleo familiare e le attività quotidiane, cane compreso (quella di Poste Assicura costa 5 euro al mese con 500 mila euro di copertura per sinistro). Ma ci sono anche formule "tutto incluso", spese veterinarie comprese, come quella dell'associazione «6 zampe onlus» con Europ Assistance (80 euro all'anno, massimale 200 mila): «Abbiamo avuto 1.500 iscritti in un anno e mezzo. Senza una copertura, le spese veterinarie gravano molto sul bilancio familiare» sostiene la presidente, Marzia Novelli. La soluzione Ras «Operazione cane e gatto» parte da 40,92 euro l'anno (massimali da 200 mila euro a un

milione), offre un numero verde anche per le emergenze e rimborsa trasporto e visita fino a 120 euro. European Brokers online prevede, invece, una formula base e una premium (senza e con pedigree): gatti 78 o 139 euro, cani 99 e 178, con spese legali e veterinarie.

I vaccini e gli esami

«Per legge non ci sono vaccinazioni obbligatorie se l'animale non esce dal Paese - spiega Emanuele Minetti, vicepresidente di Anmvi Lombardia e consulente del sito prontofido.it - Per aspettare invece è obbligatorio avere microchip, iscrizione all'anagrafe canina, passaporto, vaccinazione antirabbia, esame anticorpi rabbia, con termini diversi secondo la meta». Gli interventi sono modulati in base alle necessità del singolo esemplare. «Al cucciolo di cane, nato in famiglia o proveniente da condizioni di allevamento sicure, la prima vaccinazione dovrebbe essere fatta a circa 7-8 settimane - spiega Lorenzo Piazzai nella guida online della Polizia di Stato - e la seconda a 12-13 settimane. Ma molti veterinari e allevatori scrupolosi effettuano un terzo richiamo verso il quarto mese». L'esperto consiglia di accogliere il cucciolo in casa «quando ha terminato le vaccinazioni: tre mesi è l'età giusta» anche per motivi comportamentali.

Per felini nati in ambienti non a rischio valgono indicazioni simili. In sintesi: occorre conoscere la storia della madre per inoculare il vaccino anti-leucemia; esiste una forma di immunodeficienza nei confronti dei gatti randagi; contro la toxoplasmosi curare l'igiene; attenzione a tenere lontano i mici da donne in gravidanza. Il protocollo base per i cani prevede «cimmurro, epatite infettiva, parvovirus, coronarvirus, leptospirosi, parainfluenza e tosse dei canili; per i gatti, calici virus, panleucopenia, rinotracheite e leucemia felina» spiega Novelli.



Le garanzie. Alcune assicurazioni intervengono per rimborsare non solo i danni causati dagli animali a terzi, ma anche le spese veterinarie

Cautele speciali

Guinzaglio e museruola

Per le razze definite "pericolose" nei luoghi pubblici è obbligatorio, oltre al guinzaglio, l'uso della museruola. Inoltre anche il proprietario deve rispondere a determinati requisiti (articolo 5, comma 4, ordinanza del ministero della Salute del 12 dicembre 2006): non può essere delinquente o persona interdetta.

L'elenco

Ecco l'elenco delle razze canine a rischio di aggressività indicate dall'ordinanza ministeriale (articolo 1, comma 1, lettera b).

- American Bulldog
- Cane da pastore di Charplanina
- Cane da pastore dell'Anatolia
- Cane da pastore dell'Asia centrale
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da Serra da Estrella
- Dogo Argentino
- Fila brasiliero
- Perro da canapo majero
- Perro da presa canario
- Perro da presa Mallorquin
- Pit bull
- Pit bull mastiff
- Pit bull terrier
- Rafeiro do alentejo
- Rottweiler
- Tosa Inu

In condominio senza avere liti

L'educazione inizia dal padrone

Giovanna Mancini

Tra amore e odio cresce la presenza di animali nelle case italiane e, con essa, aumentano i casi di difficile convivenza nei condomini. E prende piede anche l'abitudine a tenere animali esotici, sebbene in materia si debbano tenere presenti numerose leggi e convenzioni che ne disciplinano la detenzione (in primo luogo il decreto interministeriale del 19 aprile 1996).

Ma quando si decide di tenere in condominio un animale è bene informarsi sui diritti e doveri dei proprietari e dei vicini. Secondo l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) proprio la presenza di bestiole più o meno tradizionali è la principale causa di lite tra condomini, anche se in merito non ci sono statistiche ufficiali. I motivi più frequenti di denuncia riguardano il disturbo della quiete e le questioni igieniche, quando gli animali imbrattano o rovinano parti comuni delle abitazioni. «Le beghe di questo genere - dice l'avvocato Rossella Minio dell'Enpa - sono molto frequenti, soprattutto nel caso dei cani. Mararamente si arriva all'allontanamento, perché prevale il diritto di proprietà, nella propria casa, da parte dei padroni». Nel caso dei cani, inoltre, la Cassazione (sentenza 1394/2000) ha stabilito che l'abbaio si può considerare «disturbo alla quiete pubblica» solo nei casi in cui il danno ricada su «un numero indeterminato di persone», dunque situazioni piuttosto difficili da provare, anche se gli esempi non mancano.

Leggi e sentenze in materia si sprecano e talora si contraddicono. I regolamenti condominiali vietano per lo più di tenere animali in appartamento, ma di fatto prevale, come accennato, il diritto di proprietà esclusiva sulla propria abitazione e su ciò che vi è al suo interno, che nessun regolamento o assemblea condominiale può menomare.

Sotto controllo

Registrati all'anagrafe con un chip

Secondo un'indagine dell'Anmvi (Associazione medici veterinari italiani) svolta a febbraio su un campione (rappresentativo) di mille clienti, un terzo dei proprietari di cani non registra il proprio cane: l'obbligo è aggirato soprattutto al Sud (48,2% gli inadempienti), dai proprietari con bassa istruzione e meno attenti alla prevenzione e cura del cane.

L'anagrafe canina nasce come strumento per identificare e restituire più facilmente i cuccioli smarriti, dissuadere dagli abbandoni e agevolare gli studi veterinari: la banca dati nazionale (registro di tutti i cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia) è sul sito del ministero della Salute (dove si trovano anche i collegamenti ai database regionali disponibili); digitando il codice a 15 cifre, si può risalire all'anagrafe di provenienza e trovare i contatti per rintracciare il proprietario. Si può effettuare la lettura presso i servizi veterinari delle Asl o degli ambulatori privati. Finora le Regioni che hanno caricato i dati sono 14 e i cani registrati (al 29 agosto) erano 2,7 milioni.

LE CONTROVERSIE

Le lamentele più frequenti riguardano il disturbo della quiete e le questioni igieniche, ma non si arriva mai all'allontanamento

«Nella maggior parte dei casi - racconta Lorella Nicoletti, che vive in un condominio a Ferrara con una cinciaglia e due conigli - il problema non sono gli animali ma i loro padroni. Amare una bestiola significa anche educarla per impedire conseguenze dannose per lui, dovute al suo comportamento». E casi di convivenza felice non mancano, come quello di R., che abita in una palazzina di Mestre con 12 gatti, quattro cavie e tre conigli, senza mai aver avuto problemi con i suoi vicini. «Occorrerebbero - prosegue l'avvocato Minio - più educazione da una parte e più tolleranza dall'altra, così la maggior parte dei problemi può essere risolta senza ricorrere alla legge, ma solo rispettando le regole della civile convivenza».

Dal 1° gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale (prima si utilizzava un tatuaggio). Per l'impianto il padrone deve avere con sé un documento e il codice fiscale. Il dispositivo non scolorisce, è di facile lettura e l'inserimento è indolore. Il proprietario deve recarsi presso l'anagrafe canina del Comune (e comunicare smarrimenti, cessioni e morte dell'animale). Procedure e sanzioni variano secondo la Regione: a Milano chi non registra l'animale entro 45 giorni dalla nascita (o 15 da quando ne viene in possesso) paga 50 euro (in Lombardia da 25 a 150 euro), in Emilia Romagna tra 77 a 232 euro.

An. Pa.

Ultimi obblighi. Sono diversi i percorsi da seguire

Il decesso va segnalato entro 3 giorni al Comune

Daniele Fogli

Angela Soriani

La convivenza con i cosiddetti «animali d'affezione», tra i tanti problemi pone anche quello del corretto comportamento da seguire in caso di decesso. La normativa è complessa (si veda l'articolo a fianco) ma è comunque possibile individuare diversi percorsi secondo il luogo di decesso e il tipo di sepoltura che vi si vuole dare. Innanzitutto è opportuno ricordare l'obbligo per ogni proprietario di cani di segnalare il decesso del proprio animale, entro 3 giorni dalla morte, all'ufficio Anagrafe canina del Comune di residenza, pena l'irrogazione di sanzioni (l'importo è stabilito dalle norme regionali in materia di prevenzione del randagismo, legge 281/91).

In terra

Se il luogo di morte dell'animale consente la sepoltura in terra, vi provvede direttamente il proprietario. La disponibilità del terreno deve risultare da idoneo titolo (proprietà, comodato, uso, affitto, messa a disposizione da parte di proprietario consenziente). Alcuni regolamenti indicano esplicitamente che il terreno di seppellimento deve essere di proprietà del proprietario o detentore dell'animale. Unico obbligo l'acquisizione di un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio da malattie infettive e infestive trasmissibili all'uomo o ad animali.

Anche se la normativa statale nulla indica in proposito (tranne se vi siano specifici regolamenti comunali o regionali) occorre seguire alcune prassi: l'animale morto viene collocato in un contenitore (di materiale biodegradabile, articolo 75 Dpr 28/1990) di legno, cartone, di spessore e fattura tali da garantirne sostentamento e trasporto senza che dall'esterno si possa vedere l'animale. È buona norma impiegare sul fondo del contenitore materiali capaci di assorbire e trattenerne liquidi (una

plastica biodegradabile sulla quale mettere un po' di segatura o sostanze assorbenti e biodegradanti a base enzimatica).

Se l'animale muore in luogo diverso da quello di abituale permanenza (ad esempio nella casa delle vacanze), se il trasporto viene fatto dal padrone e con le cautele sopraelencate, basta il solo certificato del veterinario (ovviamente se i tempi, le distanze e i mezzi di trasporto sono tali da non determinare pericoli per la salute).

Abbandoni o ambulatori

Se un animale è rinvenuto morto per strada, si avviserà il servizio comunale, che provvede secondo i protocolli operativi locali. Nel caso si tratti di un cane si tenterà l'identificazione attraverso la lettura del microchip o del tatuaggio, anche per informare il proprietario. Generalmente l'intervento è effettuato dalla Polizia municipale che può avvalersi degli operatori dei canili o della Asl. Se l'animale muore in un ambulatorio veterinario o le spoglie sono consegnate dal proprietario a una struttura veterinaria per accertamenti diagnostici, è possibile chiedere al Medico zooiatra di fruire del servizio di smaltimento, salvo non si faccia esplicita richiesta per seppellirlo a casa propria (o dove lo si possa fare).

Servizi pubblici

Diversi sono gli adempimenti quando il proprietario dell'animale sceglie di rivolgersi a una struttura pubblica o privata per effettuare un seppellimento in maniera diversa da quanto indicato sopra (e cioè richiede l'incenerimento cumulativo, la cremazione individuale, il seppellimento delle spoglie in cimitero per animali).

Occorre infatti, oltre al certificato veterinario che escluda il pericolo di malattia infettiva o infestiva, che la raccolta delle spoglie sia eseguita da una ditta autorizzata al trasporto di «sottoprodotti di categoria 1» (Regolamento Ce

1774/2002) da eseguirsi con mezzi/contenitori specificamente identificati e autorizzati (dalla Asl o dal Sindaco), conformemente all'iter stabilito dai recepimenti regionali per l'applicazione del Regolamento europeo. Il confezionamento del contenitore segue le regole eventualmente imposte al trasportatore dall'atto dell'autorizzazione dalla Asl e comunque i regolamenti comunali e/o regionali vigenti sul territorio.

Se si opta per l'incenerimento cumulativo (cioè di più animali morti insieme), soluzione abbattono generalizzata nel Centro Nord, il Comune ha preventivamente identificato sia la ditta autorizzata al trasporto sia quella che provvede allo smaltimento delle spoglie animali. Perciò basta informarsi presso gli Uffici comunali (solitamente Settori Ambiente/Territorio o Sanità): in genere è previsto il solito certificato veterinario di esclusione di malattie trasmissibili e spesso viene chiesto di controfirmare un modulo di conferimento. Anche il Servizio veterinario dell'Asl può dare informazioni, in particolare quando l'animale non rientra nelle specie d'affezione più comuni.

Dall'impresa privata

Quando invece il cittadino opta per i servizi offerti dalle poche imprese funebri per animali o dei cimiteri per animali, si può richiedere che siano queste a provvedere al trasporto e alla sepoltura, secondo i protocolli operativi fissati dall'autorizzazione del Comune e/o dell'Asl. In questo caso l'onere aumenta, sia per i costi di seppellimento (affitto per un certo numero di anni di un riquadro di terreno, cippo marmoreo, fornitura di una fotoceramica e scritta ricordo sul marmo) sia per il trasporto e i servizi forniti dall'operatore professionale. Si arriva a cifre molto variabili, dai 300 ai 1.000 euro, tutto compreso.

* Responsabili Servizi Funerari italiani
** Dirigente veterinario Usf Ferrara

Le disposizioni

Regione per regione i riferimenti normativi riguardanti la realizzazione di cimiteri per animali di affezione

Regioni	Riferimenti normativi
Abruzzo	Legge regionale 7 maggio 2007, n. 9
Emilia Romagna	Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, articolo 7
Friuli Venezia Giulia	Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26
Lazio	Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, articolo 7
Liguria	Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, articolo 16
Lombardia	Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, articolo 30
Marche	Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3, articolo 10
Piemonte	■ Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 ■ Regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5
Sicilia	Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, articolo 23
Veneto	Deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 7 febbraio 2006 (Allegato A, articolo 9)

Nota: Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige Umbria, Val d'Aosta, non hanno prodotto norme o atti amministrativi in proposito

La definizione

Non solo cani e gatti

La definizione di «animale da compagnia» contenuta nelle Linee guida nazionali, risulta nella sua formulazione assai vaga e basata più che altro sull'intenzionalità del proprietario di detenere un certo animale a scopo d'affezione. Questa la definizione (Accordo Stato Regioni 6 Febbraio 2003-articolo 1): «ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».

Interpretazioni regionali

I diversi recepimenti regionali delle linee guida citate dilatano ulteriormente l'elenco delle specie potenzialmente comprese. Ad esempio la legge regionale 5/2005 dell'Emilia Romagna, include

anche gli animali esotici tutelati dalla convenzione di Washington, mentre la Dgr 243/2006 del Veneto aggiunge («...») vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali" quali gli animali esotici e pericolosi».

Smaltimenti «speciali»

Alle specie per le quali potrebbe potenzialmente essere richiesta l'innalzamento in cimitero per animali d'affezione possono appartenere categorie di animali che, per motivi sanitari, riconoscono percorsi di smaltimento vincolati a definite norme di Sanità pubblica veterinaria. È il caso ad esempio delle caprette da compagnia, che oltre 18 mesi soggiacciono ai provvedimenti previsti dalle norme in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili oppure del maiale nano, specie atipico sensibile, la cui morte andrà certificata dal Servizio veterinario della Asl, nelle Regioni dove tale tipo di sorveglianza è obbligatorio.

In vigore normative a livello Ue, regionali e locali

Regole sparse per la sepoltura

La fonte normativa di riferimento, per quanto riguarda gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale è il regolamento Ce 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, successivamente modificato dal Regolamento Ce 808/2003 del Parlamento europeo e della Commissione del 12 maggio 2003.

Il regolamento europeo

Questo testo definisce le spoglie degli animali da compagnia «materiale di categoria 1», ovvero sottoprodotto ad elevato rischio che deve essere smaltito seguendo procedure definite e descritte nella norma stessa. Ossia: laddove incenerite, devono esserlo in impianti di bassa capacità (cioè a cui non si applica la direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti, dall'Italia attuata

con Dlgs 133 dell'11 maggio 2005). Il regolamento citato prevede però la concessione di deroghe (articolo 24) da parte di ogni Stato membro, che può consentire che «gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento».

Le Linee Guida

Le Linee Guida applicative del Regolamento, diramate dall'Accordo Stato-Regioni del 1° Luglio 2004, danno in merito indicazioni alle Regioni (articolo 16) ma in senso restrittivo: «è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali».

Le Regioni hanno successivamente recepito le Linee guida ministeriali del Regolamento

to 1774/2002, mantenendone per lo più invariati i contenuti.

Sul territorio

Alle esigenze di accresciuta sensibilità dei cittadini verso gli animali risponde invece un altro settore normativo, in particolare le norme locali che discendono dall'Accordo Stato-Regioni del 6 Febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

Questo Accordo delega a Regioni e Province autonome la disciplina per la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia «destinati a mantenerne viva la memoria»: a tutt'oggi 11 Regioni hanno legiferato in merito (si veda la tabella).

In diversi casi sono i regolamenti comunali a occuparsi del dettaglio, con non pochi problemi di scarsa conoscenza delle norme da parte sia cittadini sia degli stessi operatori, se questi lavorano su area vasta.

Da. F.

Per ora vale il Testo unico delle leggi sanitarie

Cimiteri senza «cornice»

La situazione normativa diventa più complicata quando si vuole realizzare un cimitero di animali, in quanto manca una norma quadro statale. Lo Stato ha competenza in materia veterinaria per le norme di indirizzo, essendo questa materia cosiddetta concorrente dove le Regioni hanno competenza regolamentare e integrativa della norma statale con legislazione propria.

Per quanto riguarda la localizzazione del cimitero valgono difatti le norme dell'articolo 338 del Testo unico leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1265/1934 e, in quanto applicabili, le norme del regolamento di polizia mortuaria statale, approvato con Dpr 285/1990 (riferite però alle spoglie mor-

tali di umani). Nella precedente legislatura un disegno di legge di iniziativa governativa (Camera 4144 «Disciplina delle attività nel settore funerario», cosiddetto «Ddl Sirchia») era arrivato a un passo dall'approvazione (anche se incentrato sull'intera problematica del settore funerario italiano), ma poi tutto è rimasto bloccato e ora lo stesso testo è stato riproposto al Senato come S. 504 (primo firmatario il senatore Antonio Tomassini).

Il Ddl prevede che: i cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati; i siti cimiteriali «sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico

adottato, previa valutazione sulla compatibilità dei luoghi, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere» e infine che «il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni (decreto abrogato dall'entrata in vigore del citato Regolamento europeo 1774/2002), su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica».

Concludendo si ritiene che sia ormai indifferibile per mano all'approvazione di un organico provvedimento legislativo statale cornice - vista la competenza statale limitata ai soli principi - e poi a normative regionali attuative, soprattutto di tipo regolamentare.

Da. F.